



NEWSLETTER LAVORO 05 – 2013

Contributi e imposte

1. Permessi ROL ed Ex-festività residui e assoggettamento contributivo ferie
2. Contribuzione straordinaria comparto industria
3. Ticket licenziamento

Novità normative

1. Congedo parentale: estensione del diritto all'indennità ai lavoratori iscritti alla Gestione separata
2. Co.co.pro: visite fiscali
3. Ammortizzatori sociali in deroga: decreto per il rifinanziamento

Novità contratti collettivi

1. Dirigenti terziario: aumento minimo retributivo
2. Industria: elemento perequativo
3. Nettezza urbana municipalizzata:
4. Cooperative sociali: elemento di garanzia retributiva e versamento del contributo per l'assistenza sanitaria integrativa.

Contributi e imposte

1. Permessi ROL ed Ex-festività residui e assoggettamento contributivo ferie

Permessi retribuiti:

Si ricorda che in caso di mancato godimento dei permessi, nonché del mancato pagamento dell'indennità sostitutiva degli stessi entro le scadenze stabilite dai contratti collettivi di lavoro, è previsto il versamento dei contributi sugli stessi (analogamente a quanto già in vigore per le ferie non godute).

Il termine ultimo di godimento dei permessi in questione, cui collegare l'insorgenza della relativa obbligazione contributiva, può essere fissato sia dalla fonte contrattuale collettiva, ma anche da accordi individuali o aziendali.

I principali contratti che prevedono una data di scadenza dei permessi retribuiti sono i seguenti (in ordine di data di scadenza dei permessi):

- Portieri (31 dicembre dell'anno di maturazione);
- Metalmeccanici Artigiani (31 gennaio dell'anno successivo);
- Terziario, Distribuzione e Servizi (30 giugno dell'anno successivo);
- Turismo (30 giugno dell'anno successivo);
- Cooperative sociali: (30 giugno dell'anno successivo);
- Studi Professionali (31 luglio dell'anno successivo);
- Metalmeccanico Industria e Pmi (31 dicembre secondo anno successivo);
- Telecomunicazioni (31 dicembre secondo anno successivo);

I datori che applicano questi CCNL e che, per accordo verbale o tacito con i propri dipendenti, non retribuiscono i permessi residui alle scadenze previste è opportuno che provvedano a:

- retribuire i permessi residui accumulati dai dipendenti e prevedere il pagamento dei residui futuri anno per anno o comunque alle relative scadenze;
- in alternativa o in via complementare esplicitino in forma scritta quanto già di fatto concordato verbalmente o tacitamente con i propri dipendenti onde evitare problematiche in sede ispettiva. Tale formalizzazione può essere fatta sia con accordi individuali sia mediante la sottoscrizione di un accordo individuale plurimo con tutti i dipendenti che deroghi la contrattazione nazionale vigente in tema di godimento dei permessi retribuiti.

A tal fine si suggerisce di sottoscrivere un accordo che regolarizzi la situazione dei permessi maturati fino all'anno corrente per poi procedere retribuendo regolarmente i permessi maturati in futuro secondo le scadenze previste dal contratto collettivo applicato.

Resta, ovviamente, inteso che tale formalizzazione non è necessaria se il datore di lavoro retribuisce ai dipendenti i permessi residui alle scadenze previste dal CCNL.

Ferie:

le giornate di ferie che non sono state consumate nell'anno (eccetto il periodo minimo legale di due settimane) sono state trasportate nell'anno successivo perché non è stata

TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

corrisposta l'indennità per ferie non godute, devono essere consumate entro 18 mesi dalla fine dell'anno solare di maturazione.

Al termine di questo periodo, nel mese durante il quale è in scadenza l'obbligazione contributiva, deve essere sottoposto a contribuzione l'imponibile comprensivo dell'indennità spettante per ferie non godute anche se essa è stata materialmente erogata al lavoratore. Se poi, il lavoratore fruisce di un periodo di ferie successivamente al versamento contributivo, **i contributi già versati potranno essere recuperati mediante conguaglio.**

2. Contribuzione sindacale straordinaria comparto industria

In occasione dell'accordo di rinnovo di alcuni CCNL, le organizzazioni sindacali stipulanti hanno richiesto ai lavoratori NON iscritti al sindacato il versamento di una quota associativa straordinaria da trattenere sulla retribuzione per l'attività di negoziazione svolta. Le quote sono rispettivamente:

METALMECCANICI	32 Euro
CHIMICA FAR.CO(INDUSTRIA)	20 Euro
ELETTRICI	35 Euro

Lo studio invierà ad ogni cliente del servizio paghe un apposito modulo da consegnare ai lavoratori al fine di far indicare agli stessi se intendono autorizzare o meno la trattenuta, con la precisazione che in caso di mancata riconsegna dello stesso sarà effettuata la trattenuta secondo il principio del silenzio assenso.

3. Ticket licenziamento

Entro il 17 giugno si dovrà versare il ticket sulle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato avvenute nei periodi di paga da gennaio a marzo 2013.

L'intervento della legge di stabilità 2012 (legge 228/2012) ha precisato che il contributo è dovuto solo nei casi di recesso per i quali il lavoratore matura il diritto all'Aspi.

Il datore di lavoro deve versare all'Inps una somma pari 484 Euro per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. L'istituto individua l'anzianità aziendale del lavoratore in proporzione al numero di mesi di durata del rapporto di lavoro, per frazioni di mese superiori a 15 giorni, in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, avvenuti dopo il 1° gennaio 2013. Il ticket è dovuto in misura intera anche nel caso di interruzione di rapporti di lavoro part time.

Novità normative

1. Congedo parentale: estensione del diritto all'indennità ai lavoratori iscritti alla Gestione separata

È stato esteso il riconoscimento del diritto al trattamento economico per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi da fruire entro il primo anno di vita del bambino, a tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata, compresi i genitori adottivi ed affidatari, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi titolo all'indennità di maternità.

Il diritto decorre per i lavoratori libero professionisti, dal 1° gennaio 2012. Pertanto, attesa la fruibilità del beneficio entro il primo anno di vita del bambino, lo stesso è riconosciuto anche per gli eventi di nascita e di ingresso in famiglia verificatisi anteriormente alla predetta data e relativamente ai quali non sia ancora trascorso il limite di un anno.

Per i lavoratori parasubordinati la tutela è riconosciuta a decorrere dal 1° gennaio 2007, purché non sia trascorso il termine annuale di prescrizione del diritto (tenuto conto anche degli atti interruttivi della medesima).

2. Co.co.pro.: visite fiscali

L'Inps ha chiarito che anche per i lavoratori parasubordinati (co.co.co., co.co.pro), quando ammalati, sussiste l'obbligo di trasmettere all'Inps la certificazione di malattia e di rispettare le fasce orarie di reperibilità (ore 10-12 e 17-19).

3. Ammortizzatori sociali: decreto per il rifinanziamento

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge, in attesa della legge di conversione, che dispone un primo immediato rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga e dei contratti di solidarietà, in aggiunta alle risorse già stanziare.

Si attendono le specifiche disposizioni Regionali in merito ai criteri di accesso ai benefici, che in ogni caso terranno conto dei termini di presentazione delle domande, delle causali di concessione delle stesse e dei limiti di durata e reiterazione delle prestazioni.

Novità contratti collettivi

1. Dirigenti terziario: aumento minimo retributivo

Il nuovo minimo retributivo a decorrere dal 1° luglio 2013 è di 3.890,00 Euro, cui si aggiunge il superminimo previsto a seconda della data di assunzione o nomina.

L'aumento è assorbibile.

2. Industria: elemento perequativo

Ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio-31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo privo di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione, è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra annua pari a Euro 455,00 onnicomprensiva e non incidente sul t.f.r. ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal CCNL, in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

Si anticipa che, a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'elemento perequativo è elevato a 485 euro.

3. Nettezza urbana municipalizzata:

Si riportano di seguito i minimi retributivi a decorrere dal 1° luglio:

Livelli	Minimo
8Q	3.235,32
8	2.878,98
7A	2.593,97
7B	2.466,64
6A	2.346,83
6B	2.238,67
5A	2.128,07
5B	2.037,63
4A	1.949,23
4B	1.889,94
3A	1.830,15
3B	1.744,25
2A	1.737,36
2B	1.562,93
1	1.406,63

4. Cooperative sociali: elemento di garanzia retributiva e versamento del contributo per l'assistenza sanitaria integrativa

Ai lavoratori a tempo indeterminato, qualora non sia stato definito un accordo di secondo livello territoriale spetta, con la retribuzione del mese di maggio 2013, un elemento di garanzia retributiva di 110 euro lordi.

TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

L'elemento compete ai lavoratori in forza al 31 marzo 2013 che risultino iscritti nel Libro Unico da almeno sei mesi.

Il CCNL prevede che l'importo spettante al singolo venga calcolato in proporzione alle giornate di effettiva prestazione rese, presso lo stesso datore di lavoro, dal 1° gennaio 2012 al 31 marzo 2013. Per i lavoratori a tempo parziale l'ammontare dell'elemento sarà calcolato in proporzione all'entità della prestazione lavorativa.

Tale elemento non è utile ai fini di alcun calcolo di alcun istituto di legge contrattuale, compreso il TFR. L'elemento è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal contratto collettivo che venga pagato successivamente al 1° gennaio 2010.

Con il rinnovo del CCNL delle cooperative sociali è stata, inoltre, introdotta la tutela relativa all'assistenza sanitaria integrativa per tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Le imprese devono accantonare gli importi dovuti dal mese di maggio. La copertura dell'assistenza sanitaria integrativa è garantita da un contributo, a carico dell'impresa cooperativa, pari a € 5 mensili per ogni lavoratore.

In merito, l'accordo fa slittare all'1/11/2013 il versamento degli importi maturati dall'1/5/2013 al 31/10/2013.

Ad oggi non ci sono ulteriori dettagli, ma è opportuno che i datori di lavoro provvedano ad accantonare gli importi dovuti già dal corrente mese (per i clienti del servizio paghe l'accantonamento verrà gestito nei conteggi mensili).